

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

(Provincia di Arezzo)

CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE – PERIODO 01/01/2013 – 31/12/2013

L'anno duemiladodici, il giorno xxx (xxx) del mese di dicembre, alle ore 9,00 , presso la sede dell'Ufficio Scuola, Cultura e Sociale del Comune Castiglion Fibocchi posto in Castiglion Fibocchi, Piazza Municipio, 1

FRA

la dott.ssa Sonia Bugno, nata a Napoli il 15.04.1972, domiciliata ai fini del presente atto nella Sede municipale, la quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castiglion Fibocchi (codice fiscale e partita i. v. a. n. 00284440518), che rappresenta in qualità di responsabile dell'Area Amministrativa Settori Sociali, Scuola e Cultura, nonché di responsabile del procedimento;

E

La sig.ra Maria Cristina Rossetti, nata ad Abbadia San Salvatore (SI) il 06.05.1959 e residente ad Arezzo, Via Buonconte da Montefeltro n. 6/C la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale di Progetto 5 Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Piazza Andromeda 20/A 52100 Arezzo – P.iva e C.F. 01155650516 che nel prosieguo del presente atto, verrà appellata per brevità,

“Cooperativa”.

PREMESSO

Che con delibera di Giunta Comunale n.108 del 28.12.2011 si provvedeva ad affidare direttamente il servizio di assistenza domiciliare di base a Progetto 5 Società Cooperativa Sociale ONLUS, a partire dal mese di dicembre 2011 fino al mese di maggio 2012;

Che con Delibera di Giunta Comunale n. xx del xx.xx.xxxx si è provveduto ad affidare direttamente alla Progetto 5 Società Cooperativa Sociale ONLUS il servizio di assistenza domiciliare di base a partire dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013

CIÒ PREMESSO

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione della convenzione in forma valida e regolare

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la programmazione, la progettazione – in collaborazione con i servizi sociali del territorio e, se del caso, con i servizi specialistici dell’azienda sanitaria – e la gestione operativa degli interventi di assistenza domestica di base destinata ad anziani ed adulti disabili o situazione di grave disagio. La titolarità del servizio permane in capo al Comune di Castiglion Fibocchi, che ne esercita le funzioni di supervisione, autorizzazione e controllo attraverso le procedure e gli

strumenti operativi di cui all'art. 6

Articolo 2 – Finalità del servizio

Finalità precipue del servizio sono: mantenere l'assistito nel proprio ambiente familiare e sociale evitandone il ricovero in strutture residenziali sociosanitarie; prevenire o rimuovere l'emarginazione e l'isolamento sociale; promuovere, recuperare e mantenere l'autonomia dell'assistito; facilitare la vita di relazione e l'inserimento sociale; alleggerire il carico assistenziale dei care-givers informali svolgendo anche funzione di tutoring.

Articolo 3 – Destinatari

Il servizio di assistenza domiciliare di base è destinato a : a) persone anziane; b) nuclei familiari in condizioni di “fragilità” sociale; c) adulti disabili; d) adulti a rischio e/o in condizioni di grave disagio sociale per i quali l'Assistente Sociale del Comune di Castiglion Fibocchi ritenga opportuno fornire il sostegno di una figura operativa alla quale è richiesta la gestione di pratiche legate alla vita quotidiana e la contestuale attivazione di relazioni improntate alla reciproca fiducia.

Articolo 4 – Attività e prestazioni oggetto del servizio

Le prestazioni richieste sono, a titolo indicativo, quelle di seguito descritte: rassetto e sanificazione dell'abitazione; lavanderia; supporto nella preparazione dei pasti; lavaggio e sistemazione delle stoviglie e dei fuochi; accompagnamento e supporto nel disbrigo di pratiche e commissioni; accompagnamento per visite mediche; controllo nell'assunzione di

medicinali sulla base della certificazione medica indicante la tipologia dei medicinali e la quantità da somministrare; igiene e cura della persona in situazioni al limite della non autosufficienza; coinvolgimento dei parenti, dei vicini di casa e del volontariato per una maggiore partecipazione sociale ai bisogni dell'utente; costante monitoraggio delle condizioni abitative, igieniche e delle capacità di auto-organizzazione degli utenti; supervisione ed affiancamento del care-giver informale; collaborazione con eventuali figure professionali che partecipano al progetto individualizzato di assistenza (infermiere professionale, terapeuta della riabilitazione, ecc); orientamento alla fruizione dei servizi territoriali; sistematica registrazione degli interventi effettuati presso ciascun utente (diario).

Articolo 5 – Luogo di svolgimento del servizio

Il servizio si svolge prevalentemente ma non esclusivamente presso il domicilio dell'utente. In particolari situazioni valutate dal Servizio Sociale Professionale ed autorizzate dal Responsabile del Servizio, gli interventi possono svolgersi presso le sedi ospedaliere – nel caso di ricoveri di soggetti già in carico al servizio senza familiari limitatamente alle funzioni che non sono di competenza del personale ospedaliero – o presso le strutture sociali, sanitarie o comunque in luogo ove l'utente, secondo il progetto individuale, debba essere accompagnato.

Articolo 6 – Organizzazione del servizio

La Cooperativa individua quale proprio referente per il servizio la sig.ra Maristella Dragoni. Il referente: ha funzioni di coordinamento operativo del

complesso delle attività educative e garantisce il necessario raccordo con il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune; dovrà adeguatamente essere sostituito tempestivamente in caso di assenza, previa comunicazione al Comune; nel caso di assenza di uno o più operatori, provvede alla segnalazione della stessa all'Assistente Sociale e – solo se richiesta dalla stessa – alla relativa sostituzione; assicura la propria immediata reperibilità e garantisce l'attuazione con urgenza delle eventuali necessarie variazioni del programma di servizio; partecipa agli incontri di raccordo e monitoraggio del servizio convocati periodicamente dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune.

L'Assistente Sociale del Comune, attraverso l'ordinaria modulistica del servizio sociale, formula una proposta di intervento – controfirmata per accettazione dall'utente – per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare, con specificazione del numero di ore settimanali richieste, del periodo di riferimento e delle specifiche prestazioni richieste. Nel caso di persone non autosufficienti, tale proposta coincide con il PAP, nel quale sia stato definito anche l'intervento di assistenza domiciliare di base. Nel caso di persone non autosufficienti alle quali sia stato destinato dall'UVM attraverso la definizione del PAP anche il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (alla persona) è fatto obbligo alla Cooperativa di assegnare il servizio di assistenza domiciliare di base di cui alla presente convenzione al medesimo unico operatore.

Il Responsabile del Servizio, verificata la regolarità tecnica e la sostenibilità dell'intervento proposto, ne autorizza l'attuazione con atto amministrativo e ne trasmette i contenuti principali via fax o tramite posta elettronica al

referente della Cooperativa, che a sua volta individua l'operatore assegnato al nuovo caso.

Il Dirigente comunica via fax o per mail l'interruzione definitiva del servizio, la sospensione superiore a 7 gg, nonché la riattivazione dell'intervento in caso di precedente sospensione temporanea. La sospensione temporanea fino a 7 gg è tempestivamente comunicata dall'operatore domiciliare all'Assistente Sociale. L'operatore è tenuto comunque ad informare l'Assistente sociale rispetto a notizie relative all'utente o al nucleo familiare (es. ricovero ospedaliero, soggiorni) delle quali questo possa non essere venuto a conoscenza.

Ogni sei mesi è richiesta da parte della Cooperativa la produzione di una relazione dettagliata sul complesso del servizio erogato, le caratteristiche tecniche delle prestazioni erogate, le caratteristiche socio-demografiche dell'utenza, le problematiche riscontrate, le possibili direttrici di miglioramento del servizio.

Articolo 7 – Personale

L'inquadramento lavorativo dell'operatore deve far riferimento al CCNL del "Settore sociosanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative Sociali". Il personale richiesto per l'espletamento del servizio deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: ADB,OSA,OTA E OSS. La Cooperativa fornisce dettagliato elenco nominativo, con rispettiva qualifica del personale impiegato nel servizio. Tale elenco è tempestivamente aggiornato ad ogni variazione. La Cooperativa fornisce altresì l'elenco del personale di riserva incaricato delle

sostituzioni del personale titolare in caso di assenze.

La stabilità del rapporto tra operatore ed utente, al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia, deve essere garantita.

Il Comune si riserva di richiedere la sostituzione del personale, nel caso in cui si verificasse accerta incompatibilità tra operatori ed utenti.

Dovranno essere messi a disposizione per il servizio unità di personale in misura adeguata alla necessità, tale da garantire adeguato ed efficace svolgimento del servizio anche nel caso di concentrazione delle prestazioni in particolari fasce orarie.

Articolo 8 – Strumenti.

Il personale deve essere in possesso della patente B e dotato di idoneo automezzo per lo svolgimento del servizio domiciliare durante tutto l'orario previsto (anche eventuali notturni e festivi). Il personale dovrà altresì essere in possesso di telefono cellulare sia per le chiamate al servizio sociale che ha in carico la persona assistita, sia per ricevere qualsiasi comunicazione si renda necessaria nell'interesse dell'utente. Altresì dovrà essere munito di tutta l'idonea strumentalizzazione necessaria all'espletamento del servizio.

Articolo 9 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di dodici (12) mesi, a partire dal 01.01.2013 al 31.12.2013 con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici (12) mesi.

Articolo 10 - Corrispettivo

L'ammontare complessivo dell'affidamento del servizio di assistenza domiciliare di base alla Cooperativa, per la durata di dodici (12) mesi a partire dal 01.01.2013 al 31.12.2013, è stimato in € 5.552,64 (IVA al 4% esclusa) per un ammontare indicativo di ore di servizio n. 288. Il costo unitario definito "costo orario convenzionale" per l'espletamento del servizio – applicato a ciascuna singola ora di assistenza domiciliare effettivamente prestata – è pari € 19,28 (IVA al 4% esclusa). Tale costo è onnicomprensivo degli utili di impresa, delle spese generali e dei costi per il personale impiegato nel servizio, per attività di coordinamento, programmazione e progettazione, per l'approvvigionamento dei materiali occorrenti per le attività correlate al servizio, per l'acquisto o il noleggio dei mezzi di trasporto e per la loro manutenzione, per l'uso dei mezzi propri da parte degli operatori.

Il Comune, senza che la Cooperativa possa rivendicare diritti o compensi di sorta, si riserva la facoltà di chiedere variazioni, in maggiorazione o diminuzione delle prestazioni purché l'importo complessivo da corrispondere alla Cooperativa non superi né sia decurtato di più del 20% rispetto all'importo complessivo previsto dalla presente convenzione.

Art.11 – Pagamenti e fatturazioni

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore ed indicanti il codice identificativo di gara (C.I.G.), saranno emesse mensilmente dalla Cooperativa affidataria ed intestate al Comune di Castiglion Fibocchi (C.F. e P. IVA 00284440518) – Piazza Municipio n. 1 – 52029 Castiglion Fibocchi (Arezzo).

Alla singola fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa dalla quale risulti, per ciascun destinatario del servizio, le ore complessive prestate e gli orari e i giorni di erogazione. L'importo fatturato dovrà corrispondere alle ore prestate moltiplicate per il "costo orario convenzionale" di cui all'articolo precedente.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Cooperativa, entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione, deve comunicare al Comune di Castiglion Fibocchi: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La suddetta comunicazione deve essere trasmessa, anche a mezzo fax, a :
Comune di Castiglion Fibocchi – ufficio ragioneria – Piazza Municipio,1 –
52029 Castiglion Fibocchi (Arezzo) Tel. 057547404 – Fax 057547516.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio tesoreria, entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, fatta salva l'attestazione di regolare esecuzione del servizio. Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l'apposizione da parte dell'ente ricevente del timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione di addebito.

La Cooperativa non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti

dall'appaltatore. In particolare l'eventuale azione di natura risarcitoria connessa a ritardi di pagamento non potrà in nessun caso interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire. Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

Art. 12 – Copertura assicurativa

La Cooperativa si assume ogni responsabilità per danni arrecati al Comune e/o terzi nello svolgimento del servizio affidato.

La Cooperativa pertanto, alla stipula della presente convenzione, dovrà essere dotata di apposita polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che la Cooperativa, i suoi collaboratori o il personale che presti servizio a qualsiasi titolo, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività definite dalla presente convenzione, avente validità per tutta la durata dell'appalto e con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00.

In alternativa la Cooperativa può dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata alla quale sia stata apposta una specifica postilla con la quale si includa il servizio svolto per conto del Comune di Castiglion Fibocchi oggetto della presente convenzione quale oggetto di copertura assicurativa, per la quale non siano posti limiti al numero di sinistri e per la quale il massimale per sinistro non sia inferiore a € 2.000000,00.

Tale polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti del Comune.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative.

Art. 13 – Tutela della privacy

Il personale impiegato dalla Cooperativa è tenuto al rispetto del segreto professionale, ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale, per tutto ciò che concerne fatti, atti o notizie apprese a seguito dell'esecuzione del servizio prestato. I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto della presente convenzione sono individuati come "dati personali e sensibili", ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003. E' fatto divieto alla Cooperativa e al personale di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento del servizio per fini difformi o esterni rispetto a quelli strettamente legati all'oggetto della presente convenzione.

Art. 14 – Responsabilità della Cooperativa

La Cooperativa è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CC.NN.LL vigenti alla data del contratto, alle categorie di appartenenza dei suddetti dipendenti nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni aziendali concordati a livello regionale; il Comune si riserva la facoltà di verificare il puntuale adempimento di tale obbligo. La Cooperativa è obbligata ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri. E' fatto obbligo alla Cooperativa, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di

attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di “Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori” di cui al D.Lgs. 81/2008

Art. 15 – Inadempimenti e penalità

Nell'eventualità che il servizio reso non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, il Comune applicherà a carico della Cooperativa le seguenti penali:

- a) Presenza giornaliera in servizio di operatori con profili professionali non conformi/ridotti per profili professionali e/o consistenza numerica rispetto a quanto necessario: sanzione da € 100,00 a € 250,00 per ogni evento contestato;
- b) Assistenza inadeguata e comportamento non conforme alle finalità della presente convenzione: sanzione da € 150,00 a € 300,00;
- c) Mancata presenza dell'operatore presso l'assistito nell'orario concordato senza il dovuto preavviso: sanzione da € 50 a € 250,00 per ogni evento contestato;
- d) Mancato preavviso di sostituzioni prolungate di operatori presso l'utente: sanzione da € 150,00 a € 250,00 per ogni evento contestato;
- e) Comprovati disservizi su segnalazioni da parte di utenti nei confronti dello stesso operatore: sanzione da € 200,00 a € 500,00 per ogni evento contestato;
- f) Comprovati disservizi segnalati da

parte di diversi utenti per i servizi espletati: sanzione da € 200,00 a € 1.000,00 per ogni evento contestato;

- g) Violazione in materia di riservatezza dei dati (D.Lgs 196/2003): sanzione da € 100,00 a € 500,00;
- h) Violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: sanzione da € 150,00 a € 30000;
- i) Violazione degli obblighi scaturenti dal progetto presentato: sanzione da € 100,00 a € 500,00;
- j) Ogni altra violazione agli obblighi di cui al presente capitolato speciale d'appalto e di cui al successivo contratto: sanzione da € 100,00 a € 500,00.

Art. 16 – Cauzione definitiva

La Cooperativa è tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, sussistendo in capo alla stessa la certificazione di qualità di cui all'art. 75, comma 7, del D.Lgs 163/06. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva la risarcibilità del maggior danno. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Le fidejussioni/polizze dovranno essere rese in favore del Comune di Castiglion Fibocchi ed

intestate alla Cooperativa Progetto5. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art.17 – Divieto di cessione del contratto e di subappalto

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. In caso di violazione del divieto, il Comune ha diritto alla risoluzione del contratto, fatto salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammessi nei limiti e con le modalità previste dall'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006. Ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006, è fatto divieto alla Cooperativa di cedere o subappaltare il servizio assunto tutto o in parte.

Art.18 – Risoluzione del contratto

Il Comune può adottare apposito provvedimento di risoluzione unilaterale

della convenzione nei seguenti casi:

in qualunque momento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni;

in caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;

in caso di impegno di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;

in caso di violazione dell'obbligo di informazione immediata di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;

in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione agli obblighi e alle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

in caso di cessione dell'azienda o di cessazione dell'attività;

nei casi di subappalto;

nel caso di cessione del servizio assunto.

La risoluzione avverrà previa diffida con indicazione di un congruo termine per il superamento delle carenze riscontrate e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite adeguate giustificazioni.

Art.19 – Controversie

Per qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti in

relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Arezzo. Si ricorda l'obbligo, per coloro che intendono proporre ricorso giurisdizionale, di informare preventivamente la stazione appaltante, in conformità a quanto previsto dall'art. 243-bis del D.Lgs n. 163/2006, in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 6 del D.Lgs 53/2010.

Per il Comune di Castiglion Fibocchi

La Responsabile dell'Ufficio Scuola, Sociale e Cultura

Dott.ssa Sonia Bugno

Per Progetto5 Società Cooperativa Sociale ONLUS

Il Presidente

Maria Cristina Rossetti

